

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 296

a iniziativa del Consigliere Cesetti

presentata in data 12 luglio 2019

DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI
3 AGOSTO 2010, N. 11 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA”, 30 DICEMBRE 2014, N. 36 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 DELLA REGIONE.
LEGGE FINANZIARIA 2015” E 3 OTTOBRE 2018, N. 39
“VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 51
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 - 1° PROVVEDIMENTO”

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 11/2010)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "sesto".

2. Il comma 3 bis dell'articolo 1 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale e a quelle per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali. I compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono stabiliti da apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, fatto salvo quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo).".

3. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 11/2010 le parole: "dall'amministratore unico dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), nonché" sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010 le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

5. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 2 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente:

"6 ter. La partecipazione da parte dei dipendenti regionali alle commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego regionale non dà diritto a percepire alcun gettone o indennità, anche se svolta al di fuori del normale orario di lavoro. Essa viene remunerata con il compenso per lavoro straordinario, ove spettante. Viene comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute secondo la disciplina vigente. Resta altresì salvo quanto disposto in attuazione dei commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 56/2019".

6. Dopo l'articolo 6 della l.r. 11/2010 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Disposizioni per le procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali per l'assunzione di personale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti dipendenti della Regione medesima possono essere espletate a livello unico regionale per categorie e profili professionali omogenei, quando per tutti gli enti coinvolti siano state espletate le procedure preliminari previste dalla normativa vigente.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) è abrogato.

2. L'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 39 (Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento) è abrogato.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.